

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE SOLIDARIETÀ E CULTURA"

Articolo 1)

Costituzione, sede e durata.

1. E' costituita una Fondazione di partecipazione denominata

"Fondazione Solidarietà e Cultura" ONLUS (organizzazione non

lucrativa di utilità sociale) di seguito "Fondazione" con se-

de legale in Montalto di Castro (VT), in Piazza Matteotti n°

13. La denominazione della "FONDAZIONE SOLIDARIETA' E CULTU-

RA" ONLUS è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizza-

to per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunica-

zione rivolta al pubblico.

2. La Fondazione, quale persona giuridica di diritto priva-

to, risponde ai principi e allo schema giuridico della Fonda-

zione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di

Fondazioni disciplinato dall'art. 1 del D.P.R. n. 361 del

2000 e successive modifiche ed integrazioni, dagli artt. 14 e

seguenti del Codice Civile e dalle leggi collegate.

3. La Fondazione potrà avvalersi della facoltà di istituire

sedi operative, diverse dalla sede legale.

4. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire

utili, neppure in modo indiretto, né avanzi di gestione, fon-

di, riserve, capitale e comunque utilità di ogni genere, nem-

meno in caso di estinzione o di scioglimento.

5. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

	Articolo 2)	
	Scopi.	
	1. La Fondazione persegue lo scopo di promuovere, produrre e	
	diffondere gli interventi socio-assistenziali e socio sanita-	
	ri in tutti i loro aspetti quale contributo della crescita	
	della collettività, nonché realizzare le attività del tempo	
	libero e della pratica sportiva intesi come prevenzione del	
	disagio giovanile, organizzare iniziative tese alla valoriz-	
	zazione della comunità locale e della coesione sociale,	
	nonchè la preservazione, conservazione e valorizzazione del	
	patrimonio di qualsiasi bene ad essa assegnato, o comunque da	
	essa ricevuto, oltre alla promozione del territorio in tutte	
	le sue forme sia a livello regionale, nazionale ed interna-	
	zionale.	
	2. Le finalità della fondazione si esplicano nell'ambito re-	
	gionale, nazionale e internazionale, anche con riferimento ad	
	iniziative dell'Unione Europea.	
	Articolo 3) Oggetto.	
	La Fondazione non ha scopo di lucro.	
	La Fondazione ha come scopo l'assistenza sociale ed il soste-	
	gno socio - sanitario in tutti i loro aspetti, con particola-	
	re riferimento alle problematiche dei minori e del disagio	
	giovanile, delle persone anziane e delle persone portatrici	
	di handicap fisico e/o mentale.	
	A tal fine può acquisire direttamente o indirettamente, man-	

tenere e gestire strutture, anche di importanza innovativa, destinate ad ospitare, stabilmente o periodicamente, le persone assistite, nonché svolgere attività socio/sanitarie, didattiche, formative, occupazionali, relative allo sport dilettantistico, culturali e sociali in genere, in un contesto di miglioramento della qualità della vita e di promozione dell'inserimento nel tessuto sociale e/o lavorativo dei soggetti assistiti.

La Fondazione ha altresì come scopo:

- la promozione della cultura e dell'arte in ogni suo aspetto, dell'istruzione, della formazione professionale;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico.

A tal fine può svolgere ogni attività idonea ovvero di supporto ai perseguimento delle finalità istituzionali. Gestire ogni centro che comporti lo sviluppo, la conoscenza e la salvaguardia nei settori sopra citati.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può istituire borse di studio, a favore di soggetti individuati nello scopo sociale mediante erogazione promosse dalla Fondazione e finanziate da terzi, secondo regole e procedure preventivamente concordate tra la fondazione e i finanziatori terzi in

			conformità alle disposizioni di legge.	
			La Fondazione potrà, fermi gli scopi sociali di cui al pre-	
			sente statuto, gestire centri di aggregazione e socializza-	
			zione, nonché impianti sportivi e i relativi servizi ed atti-	
			vità connesse ovvero supportare il Comune di Montalto di Ca-	
			stro nelle attività di sviluppo, di promozione e di diffusio-	
			ne della pratica sportiva e del tempo libero intesi come pre-	
			venzione del disagio giovanile, valorizzazione della comunità	
			locale e della coesione sociale.	
			Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Fondazione	
			potrà, altresì, attivare e organizzare servizi di informazio-	
			ne all'utenza e al cittadino;	
			La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare siner-	
			gie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati,	
			italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della	
			Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.	
			E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse	
			da quelle sopra elencate.	
			La Fondazione deve assicurare che oltre l'ottanta per cento	
			(80%) del proprio fatturato sia prodotto nello svolgimento	
			dei compiti ad essa affidati dal socio fondatore promotore e	
			dai soci fondatori e che la produzione ulteriore rispetto al	
			suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione	
			che la stessa permetta di conseguire economie di scala o al-	
			tri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività prin-	

cipale.

Articolo 4)

Patrimonio.

1. II patrimonio della Fondazione è composto da:

a). fondo di Dotazione della fondazione, costituito dai conferimenti in denaro effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dal Fondatore Promotore e dai Soci Fondatori;

b). elargizioni, oblazioni, erogazioni, donazioni, eredità e legati effettuati da parte di quanti altri - diversi dal socio Fondatore Promotore e dai Soci Fondatori - desiderino contribuire al potenziamento della Fondazione, e che siano destinati espressamente o per legge ad incremento del Patrimonio;

c). beni mobili e/o immobili materiali e/o immateriali, comprensivi dei relativi diritti reali su di essi effettuati, che pervengano all'atto della costituzione o perverranno successivamente a qualsiasi titolo alla Fondazione da parte del Socio Promotore Fondatore e dai Soci fondatori;

d). eventuali avanzi di gestione che, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possano essere destinate ad incrementare il patrimonio;

e). contributi attribuiti al Fondo di Dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Articolo 5)

Fondo di Gestione.

1. La fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi mediante le seguenti risorse:

a. con i contributi annuali corrisposti dal Socio Fondatore Promotore, dai Soci Fondatori e dai Soci Sostenitori e Aderenti; i contributi annuali del Socio Fondatore Promotore e dei Soci Fondatori saranno assegnati nei limiti degli stanziamenti previsti nel budget;

b. con le entrate proprie costituite dalla gestione delle sue specifiche attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

c. con le rendite e i proventi derivanti dalla messa a reddito del suo patrimonio;

d. dai beni mobili e/o immobili materiali e/o immateriali, comprensivi dei relativi diritti reali su di essi effettuati, che pervengano all'atto della costituzione o perverranno successivamente a qualsiasi titolo alla Fondazione di Partecipazione;

e. con elargizioni, oblazioni, erogazioni, donazioni, eredità e legati effettuati da parte di coloro che desiderino contribuire al potenziamento della Fondazione, qualora non siano espressamente destinate al fondo Patrimoniale;

f. con contributi, sovvenzioni e finanziamenti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti Territoriali o di al-

tri Enti Pubblici e/o soggetti privati, purché non espressamente destinati ad aumento del Patrimonio.

Articolo 6)

Esercizio finanziario.

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Generale approva il budget per l'anno seguente entro il 30 novembre, osservando l'obbligo di pareggio, ed il bilancio di esercizio dell'anno precedente entro il 30 aprile. Entrambi vengono predisposti dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Unico e sono corredati dalle relazioni del Revisore Unico.

3. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati in via prioritaria per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti ed in subordine potranno contribuire, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Unico, ad alimentare il fondo di gestione dell'esercizio successivo e/o ad incrementare il patrimonio della Fondazione. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, durante la vita della Fondazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 7)

Membri della Fondazione. I membri della Fondazione si dividono in:

	a. Socio Fondatore Promotore e Soci Fondatori;	
	b. Soci Sostenitori;	
	c. Soci Aderenti.	
	Articolo 8)	
	Fondatore Promotore e Soci Fondatori.	
	1. E' Socio Fondatore Promotore il Comune di Montalto di Ca-	
	stro.	
	2. Sono Soci Fondatori gli Enti Pubblici che intervengono	
	alla costituzione della Fondazione, oppure che presentino do-	
	manda di adesione anche in un momento successivo e che siano	
	stati ammessi con delibera adottata dall'Amministratore Unico	
	sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Generale. I	
	richiedenti dovranno assumersi l'impegno di contribuire, in	
	qualità di Soci Fondatori, ai fondo Patrimoniale ed al fondo	
	Gestionale nelle forme e nella misura determinate dal Consi-	
	glio Generale ai sensi del presente Statuto.	
	Articolo 9)	
	Soci Sostenitori.	
	1. Possono aderire alla Fondazione in qualità di Soci Soste-	
	nitori nominati tali con delibera adottata dal Consiglio di	
	Amministrazione e/o dall'Amministratore Unico sulla base dei	
	criteri stabiliti dal Consiglio Generale, le persone fisiche	
	o giuridiche, pubbliche o private nazionali e estere, che	
	condividendo le finalità della Fondazione facciano richiesta,	
	impegnandosi a contribuire al perseguimento dei suoi scopi e	

alla realizzazione dei suoi programmi di attività mediante un'attività anche professionale di particolare rilievo, prestata volontariamente, o con l'attribuzione di beni materiali e immateriali, secondo le modalità definite dal Consiglio Generale,

2. La qualifica di Socio Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, o per il quale sarà prestata dal soggetto l'attività in favore della Fondazione.

Articolo 10)

Soci Aderenti.

1. Possono ottenere la qualifica di Soci Aderenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione/dall'Amministratore Unico sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Generale, le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche pubbliche o private, nazionali e estere, nonché gli Enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione mediante contributi una tantum o pluriennali in denaro, il cui importo verrà determinato dal Consiglio Generale.

2. La qualifica di Socio Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Articolo 11)

Prerogative del Socio Promotore Fondatore, dei Soci Fondatori e dei Soci Sostenitori e Aderenti.

1. La qualifica di Socio Promotore Fondatore e di Socio Fon-

	datore dà diritto a far parte del Consiglio Generale della	
	Fondazione ed a eleggere, nei limiti e con le modalità stabi-	
	lite nello statuto.	
	2. I Soci Aderenti e Sostenitori possono eleggere due rappre-	
	sentanti che potranno partecipare, senza diritto di voto, al-	
	le adunanze del Consiglio Generale.	
	3. I Soci Aderenti e Sostenitori, con i metodi individuati e	
	stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Ammini-	
	stratore Unico, possono accedere ai locali e alle strutture	
	funzionali della Fondazione con modalità che non pregiudichi-	
	no l'ordinario svolgimento delle attività istituzionali, e	
	saranno costantemente informati e coinvolti in tutte le ini-	
	ziative e le manifestazioni promosse e/o organizzate dalla	
	Fondazione.	
	Articolo 12)	
	Gli Organi della Fondazione.	
	1. Sono Organi della Fondazione:	
	a. II Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Unico;	
	b. il Consiglio Generale;	
	c. l'Assemblea di partecipazione;	
	d. Il Revisore Unico;	
	e. Il Direttore Generale	
	Articolo 13)	
	II Consiglio di Amministrazione e L'Amministratore Unico	
	1. II Consiglio di Amministrazione o, alternativamente l'Am-	

ministratore Unico è l'organo a cui compete l'attuazione degli scopi della fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di componenti pari 3 (tre) Presidente compreso.

2. L'Amministratore Unico è nominato dal Socio Fondatore Promotore e dagli altri Soci Fondatori, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato come segue:

a) due membri dal socio promotore fondatore;

b) un membro dagli altri soci fondatori d'intesa tra loro ovvero a rotazione.

Qualora non vi sia la presenza di altri soci fondatori, oltre al socio promotore fondatore l'intero organo amministrativo è nominato da quest'ultimo.

3. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente e può eleggere nel proprio ambito il Vice Presidente con deliberazione da assumere a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Per la nomina ad Amministratore Unico o consigliere i candidati, oltre a non incorrere in alcuna ipotesi di incompatibilità di cui al successivo art. 16 del presente Statuto, devono possedere competenze e conoscenze in relazione al ruolo da svolgere che deve risultare da apposito curriculum.

5. L'organo amministrativo dura in carica sino all'approva-

	zione dei bilancio consuntivo relativo ai terzo esercizio	
	successivo alla sua nomina, salvo revoca, da parte dell'orga-	
	no che li ha nominati, prima della scadenza del mandato e può	
	essere riconfermato.	
	6. In caso di revoca di tutti i membri rappresentanti il So-	
	cio Fondatore Promotore, l'intero Consiglio di Amministrazione	
	si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi	
	del presente statuto.	
	In ogni caso, qualora venga revocata a si dimetta la maggio-	
	ranza dei consiglieri, il Consiglio di Amministrazione si in-	
	tende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del pre-	
	sente statuto.	
	7. I mandati dei consiglieri, indipendentemente dalla data	
	del loro insediamento, scadono contemporaneamente.	
	8. Se, per qualsiasi motivo, un consigliere viene a cessare	
	dalla carica durante il periodo predetto, chi lo aveva nomi-	
	nato provvederà alla sostituzione, con durata sino alla sca-	
	denza dell'intero consiglio.	
	9. All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Am-	
	ministrazione verrà riconosciuta la qualifica onorifica e non	
	potranno percepire alcun compenso comunque denominato, se non	
	il rimborso delle spese vive documentate e sostenute per at-	
	tività della Fondazione.	
	10. E' fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine	
	mandato e premi di risultato sotto qualsiasi forma.	

11. L'Amministratore Unico e/o il Consiglio di Amministrazione deve adempiere i doveri ad esso imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza del mandatario ed è solidalmente responsabile verso la Fondazione e i soci dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri.

Articolo 14)

Poteri del Consiglio di Amministrazione e  
dell'Amministratore Unico.

1. II Consiglio di Amministrazione, e/o l'Amministratore Unico ha ogni potere concernente l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro organo ed in particolare in via descrittiva e non esaustiva, appartiene alla sua competenza:

a. eleggere tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente;

b. deliberare sulle questioni riguardanti le attività della Fondazione per l'attuazione delle finalità statutarie secondo gli indirizzi generali e gli obiettivi impartiti nelle direttive fornite dal Consiglio Generale;

c. deliberare sulle proposte/pareri in merito all'attività della fondazione formulate dal Direttore Generale e dall'Assemblea di Partecipazione;

d. su indicazione del Consiglio Generale, nominare e revocare il Direttore Generale della Fondazione, sulla base di quanto

	previsto dal presente Statuto, determinandone compiti, quali-	
	fica, durata e natura dell'incarico, compenso;	
	e. predisporre ed approvare gli schemi di bilanci preventivi	
	e consuntivi, da sottoporre al Consiglio Generale;	
	f. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finan-	
	ziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;	
	g. deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di	
	nuovi soci secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Generale;	
	h. procedere alla verifica annuale dell'elenco dei soci per	
	accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di cia-	
	scun socio come stabiliti dal Consiglio Generale;	
	i. deliberare in ordine all'assunzione di servizi culturali	
	affidati da enti pubblici sulla base di apposite convenzioni;	
	l. proporre al Consiglio Generale eventuali modifiche statu-	
	tarie, ivi comprese quelle attinenti a fusioni con altri en-	
	ti, da sottoporre alla preventiva approvazione del competente	
	organo del Socio Fondatore Promotore e dei Soci Fondatori;	
	m. deliberare in ordine alle attività strumentali, accesso-	
	rie e connesse indicate all'art. 3 del presente Statuto;	
	n. approvare eventuali regolamenti e carte di servizi pre-	
	disposti dal Direttore Generale che, nel rispetto dei princi-	
	pi statutari, consentano il migliore svolgimento dell'atti-	
	vità amministrativa e gestionale degli uffici e dello stesso	
	Consiglio;	
	o. deliberare in ordine al patrimonio della Fondazione,	

	tranne nell'ipotesi di scioglimento, nonché in merito all'ac-	
	cettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto	
	e alienazione di beni immobili;	
	p. svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal pre-	
	sente Statuto.	
	2. II Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Unico	
	è tenuto a promuovere ogni possibile forma di partecipazione	
	consultiva della collettività in ordine ai funzionamento e	
	all'erogazione dei servizi gestiti. In Particolare:	
	a. prende in considerazione proposte presentate da associa-	
	zioni o gruppi di cittadini e di utenti;	
	b. partecipa, se richiesto, alle conferenze o incontri in-	
	detti dai Soci per discutere i problemi dei servizi da essa	
	gestiti o comunque interagenti con essi;	
	c. instaura rapporti con gli organi di comunicazione e di	
	informazione;	
	d. cura i rapporti con le istituzioni scolastiche di ogni	
	ordine e grado, mediante incontri, visite guidate e predispo-	
	sizione di materiale didattico, inerente la gestione dei pro-	
	pri servizi;	
	e. predispone pubblicazioni divulgative da distribuire gra-	
	tuitamente alla cittadinanza in ordine alla gestione dei pro-	
	pri servizi.	
	f. adotta la "carta dei servizi" in cui saranno indicate le	
	modalità, i tempi standard di erogazione delle attività svol-	

	te e indicatori qualitativi e quantitativi dei servizi da e-	
	rogare;	
	g. propone al Consiglio Generale il regolamento per il re-	
	clutamento del personale dipendente nel rispetto della norma-	
	tiva nazionale e comunitaria e dei principi di imparzialità,	
	trasparenza, pubblicità di cui all'articolo 35, comma 3, del	
	D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;	
	h. predisposizione e adozione del Piano triennale anticorru-	
	zione e trasparenza previsto dalla Legge n. 190/2012 e s.m,i.	
	e dal D.Lgs, n. 33/2013 e s.m.i. in applicazione dell'artico-	
	lo 2bis, comma 2, lettera c)	
	i. predisporre protocolli di legalità e codice etico di con-	
	dotta e programmi di responsabilità sociale d'impresa che de-	
	vono essere approvati e aggiornati annualmente dal Consiglio	
	Generale ai sensi dell'articolo 19.	
	Articolo 15)	
	Convocazione e Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	
	In caso di amministrazione affidata ad un Consiglio di Ammi-	
	nistrazione:	
	1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presi-	
	dente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei	
	suoi membri.	
	2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta a	
	mezzo raccomandata o Pec, tale da garantire la prova dell'av-	
	venuta ricezione, recapitata almeno tre giorni prima dell'a-	

dunanza, recante l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti inseriti all'ordine del giorno.

Nei casi di comprovata urgenza, i componenti possono essere convocati nei modi sopra indicati, con un preavviso di almeno ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per la riunione.

3. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano d'età. Si intende Consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del Consiglio di Amministrazione; in caso di nomina contemporanea il più anziano di età.

4. Il Consiglio si riunisce validamente e delibera a maggioranza dei membri presenti, salvo diversa disposizione dello Statuto. Può riunirsi anche a distanza, con l'utilizzo di strumenti informatici, purché con l'adozione delle necessarie forme che ne garantiscano la validità delle sedute.

5. il Presidente redige il verbale di ogni seduta e cura la corretta tenuta del libro dei verbali del Consiglio; tale funzione potrà essere delegata dal Presidente al Segretario.

6. Alle riunioni del Consiglio, se figura diversa dal Presidente, partecipa il Direttore Generale con funzioni consultive senza diritto di voto e presta il necessario supporto tecnico e amministrativo.

	Cause di Incompatibilità e decadenza del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Unico.	
	1. Non possono rivestire la carica di Amministratore Unico o consigliere i soggetti che per qualsiasi ragione svolgono, direttamente o per interposta persona o società, attività in conflitto di interessi con la Fondazione medesima.	
	2. Decade dalla carica di Consigliere di Amministrazione il componente nominato dal soggetto che, per qualunque motivo abbia perso la sua qualità di socio.	
	3. Il componente che senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio anche sulla base delle controdeduzioni scritte che l'interessato può fornire entro congruo termine comunicato al medesimo dal Presidente. Il soggetto rappresentato dal Consigliere decaduto è tenuto a nominare senza ritardo un nuovo membro del Consiglio.	
	4. L'Amministratore Unico o i consiglieri sono scelti tra coloro che, risultando eleggibili alla carica ai sensi delle previsioni normative in materia e non trovandosi in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e inconfiribilità con la Fondazione o con i Soci, siano in possesso di una specifica competenza tecnica professionale nel settore di attività della Fondazione o di una competenza amministrativa, per studi o esperienze professionali. Inoltre devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia.	

5. L'Amministratore Unico o i consiglieri all'atto del conferimento dell'incarico devono presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.. Nel corso dell'incarico i componenti presentano annualmente una dichiarazione sulle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.. Le dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale della Fondazione. La dichiarazione sulle cause di incompatibilità e inconferibilità è condizione di efficacia della nomina (incarico).

#### Articolo 17)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione; quale membro inter partes dell'organo collegiale, è il Presidente della Fondazione e ne ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Spetta al Presidente:

a. Convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea di partecipazione predisponendo l'ordine del giorno e delle sedute;

b. coordinare l'attività della Fondazione;

c. curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

d. assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza, riferendone per la ratifica al Consiglio d'Ammini-

strazione nella prima riunione successiva;

e. adottare gli atti previsti dal presente Statuto.

3. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione viene riconosciuta la qualifica onorifica dell'incarico, pertanto non verrà riconosciuto alcun compenso se non il rimborso delle spese vive documentate sostenute per attività della Fondazione.

#### Articolo 18

##### Il Consiglio Generale.

1. Il Consiglio Generale è l'organo collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Ente ed al raggiungimento dei suoi scopi. E' composto dal rappresentante legale del Socio Fondatore Promotore e dai rappresentanti legali dei Soci Fondatori.

2. Le sue delibere vincolano tutti gli aderenti assenti o dissenzienti.

3. Possono partecipare all'adunanza, senza diritto di voto, anche i rappresentanti dei Soci Aderenti e dei Soci Sostenitori, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio Generale è convocato dall'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il

budget per l'anno in corso. II Consiglio Generale può inoltre

essere convocato in sede ordinaria o straordinaria per deci-

sione dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consi-

glio di Amministrazione, o su richiesta, indirizzata al Pre-

sidente, da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

La convocazione, completa di ordine del giorno, con avviso da

affiggere in sede, deve essere fatta dall'Amministratore Uni-

co o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in forma

scritta e spedita, anche in via pec, agli aventi diritto al-

meno tre giorni prima della data fissata per la convocazione.

Le sedute potranno essere aperte al pubblico quando lo rite-

nesse opportuno il Consiglio.

5. II Consiglio Generale in sede ordinaria è regolarmente

costituito con la presenza, in prima convocazione, di almeno

la metà più uno dei Soci aventi diritto. La seconda convoca-

zione è validamente costituita con la presenza di tanti Soci

che dispongano di almeno due quinti dei voti.

6. il Consiglio Generale in sede ordinaria delibera, in pri-

ma ed in seconda convocazione, con la maggioranza della metà

più uno dei voti espressi. In caso di parità, il voto del le-

gale rappresentante del Socio Fondatore Promotore vale doppio.

7. Il Consiglio Generale in sede straordinaria è validamente

costituito, in prima come in seconda convocazione, con la

presenza di almeno i due terzi dei due soci aventi diritto.

8. Il Consiglio Generale in sede straordinaria delibera, in

	prima ed in seconda convocazione, con la maggioranza di alme-	
	no due terzi dei voti espressi.	
	In caso di parità il voto del legale rappresentante del Socio	
	Fondatore Promotore vale doppio.	
	9. Le decisioni del Consiglio Generale di cui al successivo	
	art, 19, comma 1 lett. A, punti 1 e 3 a lett. B punto 1, po-	
	tranno essere assunte solo con il voto favorevole del legale	
	rappresentante del Socio Fondatore Promotore.	
	10. I Soci possono essere presenti per delega scritta confe-	
	rita esclusivamente ad un altro associato. È vietato il cumu-	
	lo di deleghe superiori a due.	
	11. il Consiglio Generale è presieduto dal legale Rappresen-	
	tante del Socio Promotore Fondatore, che nominerà di volta in	
	volta, tra i presenti, il Segretario cui spetta di redigere i	
	verbali delle adunanze.	
	12. Ai componenti del Consiglio Generale verrà riconosciuta	
	la qualifica onorifica e non potranno percepire alcun compen-	
	so comunque denominato, se non il rimborso delle spese vive	
	documentate sostenute per attività della Fondazione.	
	Articolo 19	
	Compiti del Consiglio Generale.	
	1. Al Consiglio Generale spettano i seguenti compiti:	
	a) In sede ordinaria:	
	1. impartire all'Amministratore Unico o al Consiglio di Ammi-	
	nistrazione gli indirizzi strategici e gli obiettivi annuali	

	e pluriennali che dovranno caratterizzare l'attività della	
	Fondazione al fine del perseguimento dell'interesse pubblico.	
	In particolare gli obiettivi riguarderanno la riduzione delle	
	spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale,	
	anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e	
	delle assunzioni di personale stabilendo a carico della Fon-	
	dazione , divieti o limitazioni alle assunzioni di personale;	
	2. eleggere e revocare l' Amministratore Unico ed il Con-	
	siglio di Amministrazione e il Revisore Unico;	
	3. indicare all'Amministratore Unico e/o al Consiglio di Am-	
	ministrazione il nominativo del Direttore generale a seguito	
	di apposita selezione e valutazione;	
	4. stabilire i requisiti ed i criteri perché i soggetti di	
	cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente statuto possano di-	
	venire soci fondatori, sostenitori o aderenti;	
	5. discutere e deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi	
	e sulle relazioni predisposte dall'Amministratore Unico	
	e/o dal Consiglio di Amministrazione;	
	6. fissare, su proposta dell'Amministratore Unico e del Con-	
	siglio di Amministrazione, le quote di ammissione ed i con-	
	tributi associativi, nonché le penali per i ritardati versa-	
	menti;	
	7. deliberare sulle direttive di ordine generale della Fonda-	
	zione e sulla attività da essa svolta e da svolgere nei vari	
	settori di competenza;	

	8. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario	
	sottoposto dall'Amministratore Unico e/o dal Consiglio di Am-	
	ministrazione o dall'Assemblea di Partecipazione.	
	9. deliberare l'approvazione del regolamento per il recluta-	
	mento del personale dipendente nel rispetto della normativa	
	nazionale e comunitaria e dei principi di imparzialità, tra-	
	sparenza, pubblicità di cui all'articolo 35, comma 3, del	
	D.Lgs, n. 165/2001 e s.m.i.	
	10, definire preventivamente, gli obiettivi gestionali a cui	
	deve tendere la Fondazione; secondo parametri qualitativi e	
	quantitativi, e organizzare, per il tramite dell'ufficio con-	
	trollo analogo del socio promotore fondatore, un idoneo si-	
	stema Informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanzia-	
	ri tra i soci fondatori e la Fondazione, la situazione conta-	
	bile, gestionale e organizzativa della Fondazione, i contrat-	
	ti di servizio, la qualità, il rispetto delle norme di legge	
	sui vincoli di finanza pubblica.	
	b) In sede straordinaria:	
	1. deliberare sullo scioglimento della Fondazione e sulla de-	
	voluzione del Patrimonio della stessa;	
	2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto da	
	sottoporre al Consiglio Comunale dei soci Fondatori per l'ap-	
	provazione;	
	3. deliberare sul trasferimento della sede della Fondazione;	
	4. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordi-	

nario sottoposto dall'Amministratore Unico e/o dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20)

Assemblea di partecipazione.

1. L'assemblea di partecipazione è l'organo collegiale costituito dai rappresentanti legali dei Soci Aderenti e dai Soci Sostenitori o da persone da esse specificatamente delegate e si riunisce almeno una volta all'anno.

2. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

3. L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività e per il miglioramento della qualità delle attività e dei servizi offerti dalla Fondazione, nonché relative ad iniziative conformi alle finalità statutarie della stessa, programmi ed obiettivi della Fondazione già delineati o da individuarsi, nonché sui bilanci preventivi e consuntivi.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio per l'attività della Fondazione stessa.

5. Alle riunioni dell'Assemblea di partecipazione partecipa l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, che presta il necessario supporto tecnico e amministrativo.

Articolo 21)

Il Revisore unico.

	1. II controllo contabile sull'attività della Fondazione è	
	demandato a un Revisore Unico.	
	2. II Revisore Unico dei Conti dura in carica tre anni ed è	
	rieleggibile.	
	3. Il Revisore Unico dei Conti provvede al riscontro della	
	gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scrit-	
	ture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite	
	relazioni sul budget e sul bilancio di esercizio.	
	4. Il Revisore Unico può assistere alle riunioni del Consi-	
	glio Generale.	
	5. II compenso dovuto al revisore è a carico della Fondazione	
	ed è da essa determinato dal Consiglio Generale.	
	6. Nei confronti del revisore unico non deve sussistere	
	cause di ineleggibilità, decadenza, inconferibilità e incom-	
	patibilità previste dalle norme vigenti in materia. L'incarico	
	di revisore unico, inoltre, non può essere conferito a co-	
	loro i quali siano coniugi, parenti ed affini entro il quarto	
	grado in linea retta o collaterale di Consiglieri comunali,	
	Assessori e Sindaci degli Enti Pubblici Soci in carica al mo-	
	mento del conferimento dell'incarico.	
	7. Il Consiglio generale all'atto di nomina stabilisce il	
	compenso.	
	8. E' fatto divieto di corrispondere al Revisore unico trat-	
	tamenti di fine mandato.	
	Articolo 22)	

Il Direttore Generale.

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico su indicazione del Consiglio Generale.

Gerarchicamente risponde sempre alle figure dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione. Può coincidere con la figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione. E' scelta tra soggetti in possesso dei requisiti di legge oltre che onorabilità, professionalità e autonomia con comprovata esperienza in ambito manageriale, gestionale ed amministrativo.

2. Il trattamento economico per la carica in questione è composto da una componente fissa individuata dal Consiglio Generale. E' fatto divieto di corrispondere al Direttore Generale trattamenti di fine mandato.

3. La durata dell'incarico è pari alla durata del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico della Fondazione e l'incaricato esercita le funzioni fino alla nomina del nuovo Direttore Generale ovvero del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione avente anche funzione di Direttore Generale.

4. Alla scadenza dell'incarico conferito, il rapporto termina con tutti gli effetti previsti dal contratto medesimo. L'incarico è rinnovabile.

5. Al Direttore Generale spetta il compito di dare esecuzione

	alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione/dell'Am-	
	ministratore Unico interpretandole e operando autonome scelte	
	nel rispetto delle politiche e delle linee generali stabiliti	
	dal Consiglio Generale e nel perseguimento	
	degli obiettivi della Fondazione. A tal fine al Direttore Ge-	
	nerale spettano poteri di ordinaria amministrazione e di co-	
	ordinamento e vigilanza sulla cura e sulla attuazione dei	
	programmi della Fondazione, in particolare sul funzionamento	
	degli uffici organizzativi e amministrativi di cui ha il di-	
	retto controllo.	
	6. Compete al Direttore Generale, in particolare:	
	a. eseguire le deliberazioni assunte dal Consiglio di Ammini-	
	strazione/Amministratore Unico;	
	b. formulare proposte/pareri al Consiglio di Amministrazio-	
	ne/all'Amministratore Unico in merito alle attività della	
	Fondazione;	
	c. dirigere l'andamento gestionale dei servizi espletati dal-	
	la Fondazione.	
	d. dirigere il personale della Fondazione cui fa capo il po-	
	tere direttivo e disciplinare, assegnandolo a specifici com-	
	piti;	
	e. adottare i provvedimenti diretti a migliorare la funziona-	
	lità e l'efficienza delle attività svolte dalla Fondazione;	
	f. proporre al Consiglio di Amministrazione/all'Amministrato-	
	re Unico la nomina di consulenti e/o collaboratori esterni,	

	con determinazione di compiti, qualifica, compenso, durata e	
	natura dell'incarico;	
	g. proporre al Consiglio di Amministrazione/all'Amministrato-	
	re Unico l'approvazione di regolamenti e carte di servizi	
	che, nel rispetto dei principi statutari, consentano il mi-	
	gliore svolgimento dell'attività amministrativa e gestionale	
	degli uffici o dello stesso Organo amministrativo;	
	h. adottare ai sensi e nelle forme previste dallo Statuto e	
	dai Regolamenti comunali, i provvedimenti della Fondazione ad	
	efficacia esterna che il presente statuto non attribuisca al	
	Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico;	
	i. curare le relazioni con Enti, Istituzioni e imprese Pub-	
	bliche e Private ed altri organismi, sia nazionali che este-	
	ri, anche al fine di recepire fondi ed instaurare rapporti di	
	collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fon-	
	dazione;	
	l. collaborare con il Consiglio di Amministrazione/Ammini-	
	stratore Unico nell'individuazione delle linee strategiche	
	finalizzate ai miglior raggiungimento degli scopi della Fon-	
	dazione.	
	7. Resta in capo al Consiglio di Amministrazione/all'Ammini-	
	stratore Unico ogni altro potere concernente l'amministrazio-	
	ne e la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.	
	8. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto,	
	alle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione del Consiglio	

	Generale e nel caso in cui non coincida con il Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, alle riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	9. Al Direttore Generale, nel caso in cui non coincida con	
	il Presidente del Consiglio di Amministrazione, può essere	
	attribuita la rappresentanza legale della Fondazione per de-	
	terminati atti o categorie di atti mediante apposite deleghe	
	attribuite dal Consiglio di Amministrazione.	
	10. Alla rimozione, ovvero alla risoluzione anticipata del-	
	l'incarico di Direttore Generale, provvede il Consiglio di	
	Amministrazione/l'Amministratore Unico. Trattandosi di inca-	
	rico di natura fiduciaria, la rimozione dallo stesso non ne-	
	cessita di motivazioni.	
	Articolo 23)	
	Sistema di controllo	
	1. Il presente articolo disciplina le relazioni tra il Socio	
	Fondatore Promotore e i Soci Fondatori e la Fondazione,	
	nonché definisce un sistema strutturato attraverso il quale	
	il Socio Fondatore Promotore e i Soci Fondatori esercitano	
	efficacemente il proprio ruolo di indirizzo e controllo:	
	2. Il controllo è esercitato da parte del Consiglio Generale	
	tramite tutte le disposizioni contenute nel presente Statuto,	
	nel Regolamento del Socio Promotore Fondatore e nei documenti	
	da essi richiamati.	
	3. Il Consiglio Generale definisce preventivamente, gli o-	

biettivi gestionali a cui deve tendere la Fondazione, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza, per il tramite dell'ufficio controllo analogo dei socio promotore fondatore, un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra i soci fondatori e la Fondazione, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della Fondazione, i contratti di servizio, la qualità, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

4. Nell'ottica di assicurare al Socio Fondatore Promotore e ai Soci Fondatori un adeguato ed effettivo sistema di controllo, la Fondazione assicurerà agli stessi tutte le informazioni in base a disposizioni di legge o di regolamento che prevedono forme di pubblicità obbligatoria in ordine a:

a) bilanci, rendiconti e altri documenti contabili obbligatori;

b) curricula, compensi ed altre informazioni patrimoniali obbligatori relativi ai dirigenti e ai consulenti esterni e/o collaboratori se nominati.

5. Il Socio Promotore Fondatore e i Soci Fondatori assumono pertanto gli atti e i comportamenti idonei a far recepire le seguenti clausole di governance:

a. entro il 30 novembre la Fondazione trasmette al Socio Promotore Fondatore e agli altri Soci Fondatori il budget per l'esercizio successivo e l'eventuale piano industriale pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività e

		sulla situazione patrimoniale e finanziaria;	
	b. entro il 31 agosto la Fondazione trasmette al Socio Promotore Fondatore e agli altri Soci Fondatori una relazione semestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria;		
	c. la Fondazione trasmette al Socio Promotore Fondatore e agli altri Soci Fondatori gli ordini del giorno del Consiglio Generale e dell'Amministratore Unico e i relativi verbali entro cinque giorni dalla approvazione;		
	d. entro venti giorni dall'approvazione la Fondazione trasmette al Socio Promotore Fondatore e agli altri Soci Fondatori il budget ed il bilancio di esercizio, la relazione sull'andamento della gestione e del Revisore Unico, vengono trasmessi al Socio Promotore Fondatore;		
	e. la Fondazione trasmette al Socio Promotore Fondatore e agli altri Soci Fondatori, almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua approvazione in Consiglio Generale, la bozza del bilancio di esercizio; successivamente alla sua approvazione, invia con tempestività il bilancio definitivo;		
	f. La Fondazione è tenuta a trasmettere al Socio Promotore Fondatore e agli altri Soci Fondatori report periodici, o comunque su richiesta, sullo stato di attuazione della convenzione all'ufficio competente per materia e all'ufficio controlli interni;		
	g. il Revisore Unico dei Conti informa direttamente il Socio		

Fondatore Promotore e agli altri Soci Fondatori, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione/all'Amministratore Unico, di tutti gli atti o fatti che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività della Fondazione.

6. Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni del Regolamento del Controllo Analogo predisposto dal Socio Promotore Fondatore, applicabile alla Fondazione.

#### Articolo 24)

##### Esclusione e recesso.

1. Il Consiglio Generale può decidere, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, l'esclusione di Soci Fondatori, Partecipanti e Sostenitori di cui agli articoli precedenti.

2. A tali esclusioni si provvede esclusivamente per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.

3. Nel caso di persone giuridiche che rivestono la qualifica di soci partecipanti o sostenitori, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

a) apertura di procedure di liquidazione;

b) fallimento o apertura di qualunque procedura concorsuale o sostitutiva della dichiarazione di fallimento.

4. I Soci Fondatori, Partecipanti e Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il

	dovere di adempimento alle obbligazioni assunte sino alla data del recesso e con un preavviso di almeno sei mesi,	
	5. Il Fondatore Promotore Comune di Montalto di Castro non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.	
	Articolo 25)	
	Scioglimento.	
	1. La Fondazione si scioglie, oltre che in tutti i casi previsti dalla legge, per decisione del Consiglio Generale assunta in sede straordinaria con la maggioranza di cui al precedente art. 18, quando si venga a trovare nell'impossibilità di perseguire il suo scopo. Con la stessa maggioranza, il Consiglio Generale delibera altresì in ordine alle modalità di devoluzione del patrimonio della Fondazione.	
	2. Per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione, il Consiglio Generale nomina un liquidatore. Al termine della liquidazione il residuo patrimonio viene devoluto secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio Generale al Socio Fondatore Promotore,	
	Articolo 26)	
	Rinvio.	
	1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 ss, Codice Civile e le altre norme vigenti.	
	Firmato: Sergio Caci	
	Patrizia Brugnoli.	